



Decreto 10 giugno 2003 n.73

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Progetto sperimentale per l'insegnamento della lingua inglese nella Scuola Elementare

Noi Capitani Reggenti

la Serenissima Repubblica di San Marino

Vista la delibera del Congresso di Stato in data 2 giugno 2003 n.45;

Visto il secondo comma dell'articolo 3 della Legge 16 ottobre 1983 n. 116;

Visto l'articolo 28 della Legge 12 febbraio 1998 n.21;

ValendoCi delle Nostre Facoltà,

Decretiamo, promulghiamo e mandiamo a pubblicare:

Art.1

E' approvato il progetto sperimentale per l'insegnamento della lingua inglese nella Scuola Elementare per gli anni scolastici 2003/2004 e 2004/2005 secondo quanto previsto agli articoli che seguono.

Art.2

Ad integrazione e parziale modifica di quanto disposto dalla **Legge 16 ottobre 1986 n. 116**, "Obbligatorietà della lingua inglese nella Scuola Elementare", ed in ottemperanza ai principi e alle finalità nonché ai programmi della Scuola Elementare, l'insegnamento della lingua inglese viene introdotto in forma sperimentale anche nelle classi prime e seconde della Scuola Elementare.

Art.3

La sperimentazione è finalizzata a rispondere alla necessità di garantire ad ogni cittadino la padronanza di almeno una lingua straniera a fronte delle crescenti caratteristiche multiculturali della società contemporanea e nel rispetto della vocazione internazionale della Repubblica.

In linea con i risultati della ricerca psicopedagogica più accreditata, la sperimentazione identifica le età del primo biennio della scuola elementare come il momento più adeguato per iniziare l'insegnamento formale della lingua straniera.

Art.4

L'insegnamento della lingua inglese si sviluppa nella intera Scuola Elementare su sessanta ore annuali, computate sulla base del calcolo di due ore settimanali per trenta settimane. La sperimentazione si fonda sulla scelta pedagogica dell'interdisciplinarietà, garantita dalla compresenza di docenti di discipline diverse e si propone di attivare e comparare due modelli didattici di insegnamento caratterizzati da differenti articolazioni orarie settimanali.

Il primo modello prevede due ore settimanali per ogni classe per l'intera annualità.

Il secondo modello prevede tre ore nel primo quadrimestre e un'ora nel secondo, oppure un'ora nel primo quadrimestre e tre ore nel secondo.

Art.5

Al fine di dare attuazione alla sperimentazione l'attuale dotazione di insegnanti di lingua inglese nella Scuola Elementare per gli anni scolastici 2003/2004 e 2004/2005 è aumentata da n.6 posti a n.9 posti.

Alla copertura dei posti eccedenti la previsione dell'allegato "A" alla Legge 17 settembre 1993 n. 106 si darà corso secondo quanto previsto dalla Legge 17 luglio 1979 n. 41.

Nei plessi in cui verrà adottata l'articolazione oraria settimanale del secondo modello, così come descritto all'ultimo comma del superiore articolo 4, gli insegnanti di lingua inglese interessati potranno svolgere servizio in forma flessibile e a compensazione d'orario su base annua.

Art.6

Viene costituito un Comitato Scientifico con compiti di coordinamento, monitoraggio e supporto scientifico alla sperimentazione. Il Comitato è composto da:

- Direttore del Dipartimento della Formazione dell'Università degli Studi;
- Rappresentante della Segreteria di Stato per la Pubblica Istruzione;
- Direttore della Scuola Elementare.

Il Comitato si potrà avvalere di ulteriori esperti.

Spetta al Comitato:

- concordare annualmente con i plessi i modelli didattici da sperimentare;
- effettuare il monitoraggio permanente, la valutazione annuale e la valutazione complessiva della sperimentazione al termine del biennio;
- progettare attività di approfondimento opzionale della lingua inglese, almeno a partire dalla terza classe, nella prospettiva di garantire la possibilità di un investimento personale in materia da parte dei bambini e delle loro famiglie;
- concordare con il Dipartimento della Formazione dell'Università degli Studi l'apertura di un sito telematico di supporto all'insegnamento scolastico con giochi, proposte di attività, materiali rivolti ai bambini e alle loro famiglie e con finalità di supporto, di sostegno e di recupero dell'apprendimento;
- attivare presso gli insegnanti di inglese un apposito gruppo di ricerca azione con compiti di progettazione didattica sperimentale e di valutazione delle soluzioni operative adottate;

- assicurare lo sviluppo di una metodologia di insegnamento precoce della lingua straniera in grado di motivare anche i bambini che presentano normalmente problemi scolastici o provengono da ambienti sociofamiliari svantaggiati;
- concordare con la Scuola dell'Infanzia possibili percorsi sperimentali di avviamento informale all'apprendimento della lingua inglese;
- assicurare adeguate modalità di continuità didattica fra i vari ordini di scuola.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 10 giugno 2003/1702 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI

Pier Marino Menicucci – Giovanni Giannoni

IL SEGRETARIO DI STATO

PER GLI AFFARI INTERNI

Loris Francini

Clausola di esclusione della responsabilità

La Segreteria di Stato per gli Affari Interni ha istituito questo server per consentire al pubblico un più ampio accesso all'informazione relativa alle iniziative del Consiglio Grande e Generale.

L'obiettivo perseguito è quello di fornire un'informazione tempestiva e precisa. Qualora dovessero essere segnalati degli errori, l'editore provvederà a correggerli.

La Segreteria di Stato per gli Affari Interni non assume alcuna responsabilità per quanto riguarda il materiale contenuto nel sito. Tale materiale:

è costituito da informazioni di carattere esclusivamente generale che non riguardano fatti specifici relativi ad una persona o un organismo determinati;

non è sempre necessariamente esauriente, completo, preciso o aggiornato;

è talvolta collegato con siti esterni sui quali i servizi della Segreteria di Stato per gli Affari Interni non ha alcun controllo e per i quali non assumono alcuna responsabilità;

non costituisce un parere di tipo professionale o giuridico (per una consulenza specifica, è necessario rivolgersi sempre ad un professionista debitamente qualificato).

Va ricordato che non si può garantire che un documento disponibile online riproduca esattamente un testo adottato ufficialmente. Pertanto solo la legislazione, pubblicata dalla Segreteria di Stato per gli Affari Interni nelle edizioni su carta del Bollettino Ufficiale è considerata autentica.

L'Istituzione non assume alcuna responsabilità in merito agli eventuali problemi che possono insorgere per effetto dell'utilizzazione del sito o di eventuali siti esterni ad esso collegati.

La presente clausola di esclusione della responsabilità non ha lo scopo di eludere il rispetto di requisiti prescritti dalle legislazioni nazionali vigenti, nè di escludere la responsabilità nei casi per i quali essa non può essere esclusa ai sensi delle legislazioni nazionali.

© Segreteria di Stato per gli Affari Interni 2000 Tutti i diritti riservati.